

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - Pescara, 5 novembre 1993, n. 537.

Sono illegittime le decisioni assunte dalla Commissione elettorale circondariale in materia di ammissione delle liste con la partecipazione di un componente che sia anche presentatore di una di esse.

Omissis. – Vanno perciò presi in esame i motivi sollevati con il ricorso originario, con il terzo dei quali i ricorrenti denunciano l'esistenza di una posizione di incompatibilità di un componente in seno alla Commissione elettorale, per la precisione ..., il quale, pur essendo presentatore della lista "...", ha partecipato a tutte le operazioni della Commissione medesima, ivi compresa quella di ammissione della lista che aveva sottoscritto.

In effetti il suddetto componente – secondo quanto è dato rilevare dai documenti depositati – risulta aver sottoscritto la citata lista, nella qualità di presentatore, con firma autenticata in data 8 maggio 1993 (elenco dei n. 87 sottoscrittori).

Il Collegio non ignora l'indirizzo secondo cui i presentatori delle liste non sono controinteressati rispetto al ricorso giurisdizionale proposto avverso le operazioni elettorali (Csi. N. 55 dell'8 marzo 1990; Cons. Stato, V Sez., n. 1097 del 7 agosto 1991).

Ciò comunque non impedisce di ritenere che la posizione rivestita dal ... nelle qualità di sottoscrittore della citata lista, pur non ponendosi in termini concorrenti o dialettici rispetto a quelle di soggetti appartenenti a talune liste, comporti la presenza di un interesse che imponeva la sua astensione per lo meno allorquando si è trattato di decidere sull'ammissione della lista che lui aveva contribuito a proporre (Cons. Stato V Sez. n. 989 del 19 dicembre 1980).

In tale circostanza, invero, la Commissione è venuta a giudicare della regolarità delle operazioni che egli stesso aveva contribuito a compiere ed in tale posizione non può non considerarsi portatore di un interesse diretto, in ciò confliggente con l'interesse di altri soggetti, particolarmente con quelli che lui stesso con il suo voto aveva contribuito a escludere dalla competizione elettorale.

Nessuna rilevanza, inoltre, può attribuirsi alla circostanza che la nomina del componente in questione sia di estrazione politica; né, tenuto conto della natura delle decisioni assunte, potrebbe essere ammessa la cosiddetta prova di resistenza.

Per tali ragioni il Collegio ritiene che la sua partecipazione nelle decisioni della Commissione sia da ritenere effettivamente incompatibile in ragione della posizione rivestita, donde l'illegittimità, anche per tale motivo, delle determinazioni assunte da questa.

Omissis.